

N. R.G. 417/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. r.g. **417/2020** promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████) con il patrocinio
dell'avv. ████████████████████ elettivamente domiciliato in Novara, Via █████
██████████████████ presso l'avv. ████████████████████

APPELLANTE

contro

████████████████████, con il patrocinio dell'avv. ████████████████████
██████████ e dell'Abg. ████████████████████ entrambi con studio in Verona, Via
██████████

APPELLATA

**Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – arricchimento senza
causa**

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato telematicamente presso la
Cancelleria di questo Tribunale, ████████████████████ ha proposto appello
avverso la sentenza n. 728/2019 – R.G. 2316/2018 – rep. 756/2018, emessa e
depositata in data 21.8.2019 dal Giudice di Pace di Novara, con la quale sono state
rigettate le domande proposte dall'odierno appellante, attore in primo grado, avverso
l'odierna appellata ████████████████████ in primo grado convenuta.

Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, l'attore aveva esposto di essersi rivolto alla figlia della convenuta, la signora [REDACTED] segnalatagli da alcuni amici come titolare di una agenzia di viaggi spagnola particolarmente competitiva, per l'acquisto di biglietti aerei per sé e per la propria famiglia con destinazione Lima per il mese di agosto 2017; che la [REDACTED] aveva richiesto il pagamento dei biglietti, per un totale di € 2.420, tramite ricarica Poste Pay n. [REDACTED] intestata alla propria madre; di aver inviato le somme richieste tramite 2 procedure di ricarica sulla carta Poste Pay, n. finale *2754, allo stesso intestata, effettuate il 28.12.2016 la prima per € 1.770 e la seconda il 3.5.2017 per € 650, pagamenti il cui buon fine era stato confermato da Poste Italiane; di non avere, però, mai ricevuto i biglietti pagati e di avere richiesto invano la restituzione del denaro inviato, poiché la [REDACTED] dapprima aveva temporeggiato, rimandando la restituzione delle somme, per poi non fornire più alcun riscontro ai messaggi ricevuti; che anche l'invito alla negoziazione assistita, spedito alla convenuta, era rimasto senza esito.

Nel procedimento di primo grado la convenuta tentava, dapprima, la costituzione mediante invio a mezzo fax della comparsa di costituzione; con ordinanza riservata all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 26.11.2018, il giudice di pace dichiarava l'invalidità della costituzione e, pertanto, la contumacia della parte; la convenuta si costituiva alla successiva udienza del 4.2.2019, fissata a seguito di rinvio per gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c., producendo contestualmente tre documenti, allegati all'atto.

Con la propria comparsa, la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso, non avendo l'attore chiarito quale tipo di azione avesse inteso esercitare nei confronti della [REDACTED] e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a eventuali pretese di natura contrattuale, in quanto estranea al contratto azionato in giudizio. La convenuta deduceva altresì di avere regolarmente messo a disposizione della figlia la somma ricevuta dall'attore per l'acquisto dei biglietti e la non imputabilità alla [REDACTED] individuata come mandataria dell'attore, dell'inadempimento della [REDACTED] società presso la quale la [REDACTED] aveva acquistato i biglietti.

Assegnato termine all'attore per il deposito di memoria ex art. 320 c.p.c., all'esito della successiva udienza del 15.3.2019 il giudice, con ordinanza riservata, ritenuta la legittimità delle produzioni e delle istanze istruttorie offerte e avanzate dalla convenuta all'udienza del 4.2.2019, ammetteva l'interpello chiesto da entrambe le parti.

Svolto l'incombente e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni, previo deposito di note conclusive, all'udienza del 16.9.2019.

La causa veniva infine decisa con la sentenza appellata, con cui la domanda è stata ritenuta infondata.

Il giudice di pace, in particolare, ha ritenuto che il documento prodotto *sub* 3 dalla convenuta dimostri, contrariamente a quanto affermato dall'attore, l'effettivo versamento della somma in questione dalla [REDACTED] alla figlia, escludendo pertanto qualsivoglia pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata verso la convenuta.

Il giudice ha ulteriormente motivato che l'azione contrattuale sarebbe dovuta essere esercitata nei confronti della ██████ nei cui confronti il contratto stipulato dall'attore ha prodotto direttamente effetti; che la domanda di arricchimento indebito è infondata, non avendo la ██████ conseguito alcun arricchimento dell'attore, dato l'avvenuto trasferimento della somma alla figlia; che il pagamento non si può ritenere indebito, in quanto sorretto da idonea causa, siccome destinato all'acquisto dei biglietti aerei.

La sentenza è stata impugnata per i seguenti motivi.

Parte appellante censura, in primo luogo, che il giudice di primo grado abbia fondato la decisione della causa sul documento prodotto *sub* 3 dalla convenuta, tardivamente prodotto e, quindi, inammissibile.

Con secondo motivo l'appellante contesta, comunque, la valenza probatoria attribuita dal giudice al documento, trattandosi di una mera bozza di e-mail, del cui invio a ██████ non vi è prova e il cui contenuto non è in alcun modo riferibile con sicurezza ai biglietti acquistati dal ██████ ██████ anche in considerazione del fatto che la bozza è datata 9.3.2017, mentre l'appellante versò il saldo per i biglietti solo il 3.5.2017.

Con terzo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del proprio diritto alla restituzione di quanto pagato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo integrati i presupposti della fattispecie dell'indebito soggettivo *ex latere accipientis* ovvero dell'arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c. A tale ultimo proposito, in particolare, l'appellante ha ribadito l'assenza di prova circa l'avvenuto trasferimento del denaro dalla ██████ alla figlia, così venendo meno la ragione su cui il giudice di primo grado ha basato il rigetto, ossia la mancanza dell'arricchimento. L'appellante ha perciò insistito per l'avvenuta integrazione della fattispecie del c.d. ingiustificato arricchimento mediato, ossia inserito in una vicenda trilaterale, nella quale l'arricchito non corrisponde alla parte che ha richiesto la prestazione all'impoverito.

Infine, con il quarto e con il quinto motivo parte appellante ha censurato il mancato rilievo da parte del giudice della mala fede della convenuta, per avere la stessa scelto di non integrare il giudizio nei confronti della figlia a scopo di manleva, nonostante fosse con la stessa in stretto contatto e nonostante avesse dalla stessa, per sua stessa ammissione, ricevuto i documenti poi tardivamente prodotti, e per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita; nonché la mancata valorizzazione di dette condotte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 al momento della liquidazione delle spese processuali in favore della parte convenuta, avvenuta nella misura notevolmente elevata di € 1.000.

La parte appellata, regolarmente costituitasi nel presente procedimento, ha resistito integralmente all'impugnazione, rilevandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.

Previa dichiarazione della parte appellata di impegnarsi a non porre in esecuzione la sentenza di primo grado in esecuzione, in punto spese, sino alla definizione dell'appello, la parte appellante ha dichiarato all'udienza del 7.7.2020 di non avere ulteriore interesse a coltivare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.7.2021, tenutasi in via cartolare mediante scambio di memorie fra le parti ai sensi dell'art. 221, co. 4 del d.l. n. 34/2020, conv. con modif. in l. n. 77/2020.

All'esito, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

1.

Preliminarmente, è opportuno ricostruire la disciplina processuale del giudizio dinanzi al giudice di pace, quanto all'attività di costituzione delle parti e al verificarsi di preclusioni rispetto alla precisazione delle domande proposte, all'attività assertiva e all'attività istruttoria, al fine di decidere la fondatezza del primo motivo d'appello e di valutare l'eccezione di nullità della citazione in primo grado, riproposta dalla parte appellata, nonché l'eccezione, per l'ipotesi in cui la propria costituzione nel primo grado di giudizio fosse ritenuta tardiva, di inammissibilità, allora, anche della memoria di precisazione delle domande depositata in primo grado dalla parte attrice in seguito alla costituzione della convenuta.

A norma dell'art. 319 c.p.c., nel procedimento dinanzi al giudice di pace *"le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza"*.

Secondo quanto previsto dal successivo art. 320 c.p.c., *"nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova"*.

A fronte delle suddette previsioni normative, posto che è facoltà del convenuto costituirsi in cancelleria o in prima udienza, potendo in entrambi i casi svolgere ogni attività difensiva, la giurisprudenza ha precisato che *"nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a 'precisare definitivamente i fatti', non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi"* (Cass., n. 20840/2017; cfr. anche Cass., n. 18/2010; n.

12454/2008), dal momento che il rinvio ad altra udienza è consentito solo per "ulteriori" produzioni e richieste di prova rese necessarie dall'attività difensiva svolta dalle parti.

Tale preclusione non è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione da parte del giudice del formale invito impedisce la verifica della preclusione (Cass., n. 20840/2017 cit; n. 12454/2008 cit.).

La giurisprudenza ha peraltro precisato, in aderenza alle esigenze difensive imposte dallo svolgimento del contraddittorio, che il giudice è tenuto a rinviare la causa, su richiesta dell'attore e una sola volta, affinché lo stesso possa reagire all'attività difensiva svolta dal convenuto. In particolare, sulla scorta di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sent. n. 447/2002, si è affermato il principio per cui *"nei procedimenti dinanzi al giudice di pace deve essere concesso un rinvio all'attore, ove lo richieda, per poter replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto"* (Cass., n. 8108/2016; analogamente Cass., n. 9350/2008 con riferimento alla chiamata del terzo svolta in prima udienza).

Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto che il regime di preclusioni debba essere collegato all'effettiva trattazione della causa e al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (Cass., n. 9754/2010; Cass., n. 12272/2009; n. 9580/2006).

Nel presente procedimento risulta che alla prima udienza del primo grado di giudizio, svoltasi il 26.11.2018, comparve la parte convenuta, la quale, nella stessa data, aveva spedito comparsa di costituzione a mezzo fax alla cancelleria del giudice di pace di Milano, e che la parte attrice eccepì l'irritualità di tale costituzione, insistendo per l'ammissione dei propri mezzi istruttori e chiedendo, in subordine, termine per il deposito di memoria di replica ovvero ai sensi dell'art. 320 cpc. All'esito, con ordinanza riservata, il giudice, ritenuta l'inammissibilità della costituzione della convenuta, ne dichiarò la contumacia, rinviando successivamente la causa *"per gli incumbenti di cui all'art. 320 c.p.c."*.

La trattazione della causa, dunque, venne di fatto spezzata in due diversi momenti, avendo il giudice inteso decidere dapprima sulla regolarità della costituzione della convenuta, riservandosi e in tal modo rinviando all'esito della decisione sul punto – dunque necessariamente ad altra udienza - la prosecuzione dell'attività di trattazione. Nell'ordinanza riservata, coerentemente, il giudice non si pronunciò sui mezzi di prova chiesti dall'attore, rinviando *"per gli incumbenti di cui all'art. 320 c.p.c."*.

Tenuto conto, dunque, dell'effettivo svolgimento dell'udienza, che determinò un rinvio ad altra data in relazione all'eccezione proposta dall'attrice e all'esigenza del giudice di riservarne la deliberazione, deve ritenersi, da un canto, tempestiva la costituzione della parte convenuta e ammissibile la produzione documentale contestualmente effettuata; d'altro canto rituale la concessione alla parte attrice di un termine per il deposito di memoria di replica e legittima la definitiva precisazione ad opera della parte, con detta memoria, dei fatti posti a fondamento della domanda, trattandosi, nella sostanza, di

attività processuale svolta tutta in prosecuzione della prima udienza, la cui concentrazione è stata sacrificata nel rispetto delle scadenze delle esigenze difensive delle parti.

Quanto, in particolare, a tale secondo aspetto, l'attore aveva provveduto nell'atto di citazione alla descrizione dei fatti su cui basava la propria domanda, in una vicenda peraltro piuttosto semplice dal punto di vista fattuale, senza tuttavia precisare, in effetti, a quale titolo la domanda restitutoria venisse proposta nei confronti della sig.ra [REDACTED]. Tempestivamente, peraltro, alla luce dei rilievi suddetti, la parte attrice precisò definitivamente i fatti posti a fondamento della propria domanda, prospettando sia l'integrazione della fattispecie dell'indebito soggettivo *ex latere accipientis*, sul presupposto dell'avvenuto pagamento da parte del debitore di un debito esistente (l'importo per il pagamento dei biglietti) ad un soggetto che non era il creditore; sia l'integrazione della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento mediato – ossia di una fattispecie trilaterale, nella quale l'arricchito non corrisponde alla parte che ha richiesto all'impoverito la prestazione – sul presupposto che nella vicenda in esame la convenuta si fosse arricchita senza causa, che l'attore si fosse corrispondentemente impoverito e che fra dette due circostanze dovesse individuarsi un rapporto di causalità diretta ed immediata, determinato da un unico fatto costitutivo, ovvero l'indebita detenzione di somme altrui senza giustificato motivo.

2.

Così individuati il *thema decidendum* e il materiale probatorio utilizzabile, si ritiene che l'appello debba essere accolto, risultando fondati il secondo e il terzo motivo.

In punto di fatto, non è controverso fra le parti che la convenuta abbia a suo tempo incassato le somme di cui si discute, pagate dall'attore perché la [REDACTED] provvedesse all'acquisto dei biglietti aerei oggetto dell'accordo fra gli stessi interlocutori.

Non si ritiene, invece, provato dalla documentazione prodotta dalla [REDACTED] che la stessa abbia provveduto a versare detta somma alla figlia, secondo gli accordi intervenuti fra quest'ultima e il [REDACTED].

Il documento 3, su cui il giudice ha basato tale convinzione, è infatti nient'altro che la stampa di una mail ordinaria, scambiata fra soggetti terzi in data 9.3.2017, il cui contenuto non è riconducibile all'acquisto dei biglietti dell'attore. In tale missiva si fa infatti riferimento al rimborso, richiesto dalla [REDACTED] alla [REDACTED] di una somma di € 9.500, atteso sin dal 25.2.2017 e non avvenuto: la diversità della somma e lo sfasamento cronologico evidenziato dall'appellante, in assenza di ulteriori certi elementi, impediscono di collegare detta richiesta di rimborso alla vicenda in esame (non si vedrebbe, infatti, perché la [REDACTED] ove anche avesse anticipato l'acquisto dei biglietti rispetto all'integrale pagamento da parte dell'interessato, avrebbe dovuto già a febbraio 2017 chiederne il rimborso, anziché insistere per l'emissione; soprattutto, non si vedrebbe, stando alla tesi difensiva dell'appellata, perché la [REDACTED] avrebbe taciuto il cattivo buon fine dell'acquisto dei biglietti, al fine di impedire al [REDACTED] [REDACTED] quantomeno, il versamento della seconda tranche del relativo prezzo).

In ogni caso, e la considerazione è assorbente, dell'avvenuto invio di tale e-mail non vi è in atti alcuna prova.

Né la convenuta può ritenersi esonerata, siccome estranea alla vicenda contrattuale intercorsa fra la figlia e l'odierno appellante, dal fornire la prova, avente ad oggetto fatti che la riguardano direttamente, di avere in effetti riversato la somma ricevuta alla sua destinataria finale.

In corrispondenza del trasferimento di denaro alla stessa indirizzata, dunque, la [REDACTED] ha certamente beneficiato di un arricchimento, dato dall'incremento patrimoniale conseguente ai trasferimenti di denaro effettuati dal [REDACTED]

Come osservato dall'appellante, poi, sebbene, a rigore, il corrispondente impoverimento in capo a quest'ultimo sia stato determinato dal fatto che ai suddetti trasferimenti mai ha fatto seguito la consegna dei biglietti promessi, e dunque dal mancato adempimento da parte della [REDACTED] alla propria obbligazione (sia esso o meno imputabile, non discutendosi in questa sede della responsabilità contrattuale della stessa), ciò non osta all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.

La giurisprudenza, in modo ormai consolidato, ha infatti attribuito rilievo anche al c.d. arricchimento mediato, ravvisabile in vicende trilaterali nelle quali l'impoverito esegua la propria prestazione a beneficio di un terzo.

Con la sentenza n. 24772/2008, resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha superato gli argomenti contrari alla configurabilità di tale fattispecie, tradizionalmente individuati nella considerazione per cui, nell'ipotesi in cui il soggetto che si è arricchito sia diverso da quello con il quale chi compie la prestazione abbia un rapporto diretto, l'eventuale arricchimento costituisce soltanto indiretto o riflesso della prestazione eseguita, nonché nella carenza del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la cui sussistenza è esclusa qualora il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti che siano obbligati nei suoi confronti *ex lege* o in virtù di contratto.

Le Sezioni Unite, in particolare, pur riaffermato in linea di principio *"il doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà"*, hanno però individuato *"la duplice eccezione costituita dall'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito e dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito, in tal modo rivalutandosi, come ancora osservato da un'attenta dottrina, la funzione propriamente equitativa dell'actio de in rem verso, la cui ratio è soprattutto quella di porre rimedio a situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi"* (così, in motivazione, la sentenza suddetta, in adesione all'orientamento, già affermato da Cass., n. 11656/2002, secondo cui l'azione in parola *"è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento stesso sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto e perciò gratuita nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di*

quest'ultimo. La predetta azione è invece inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso").

Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'orientamento è stato costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 29672/2021; n. 1708/2021; 10663/ 2015; n. 1833/2011), che ha ulteriormente precisato che nella fattispecie in esame "insolvenza è termine usato nella giurisprudenza sull'arricchimento ingiustificato a sinonimo di mancato adempimento, non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare" (Cass., n. 1708/2021 cit.) e che, quanto all'onere della prova, spetta a chi agisce ex art. 2041 c.c. dare dimostrazione "che il vantaggio patrimoniale di cui si è arricchito il terzo-beneficiario è stato conseguito a titolo gratuito od in via di mero fatto" (Cass., n. 28745/2017).

Nel caso qui in esame non è stata contestata dalla convenuta la prospettazione attorea per cui la [REDACTED] venne coinvolta dalla figlia esclusivamente per recepire il pagamento da far pervenire alla [REDACTED] medesima, senza che fra le stesse sussistesse un rapporto a titolo oneroso. Da un canto, dunque, la [REDACTED] ha ricevuto la somma e se ne è arricchita in via di mero fatto; d'altro canto non è discusso che all'attore i biglietti non siano stati procurati.

Si verte, pertanto, in una delle due ipotesi nelle quali la giurisprudenza ha espressamente ritenuto che il requisito della sussidiarietà possa ritenersi, in via di eccezione, fortemente attenuato. E' ben vero, dunque, che il [REDACTED] [REDACTED] avrebbe avuto la possibilità di agire, azionando il titolo contrattuale, nei confronti della [REDACTED] ma, per ragioni di equità, da farsi prevalere in ipotesi quali quelle in esame, ciò non impedisce l'esercizio dell'azione di arricchimento nei confronti del concreto beneficiario della prestazione dell'impoverito.

La parte appellata ha eccepito che l'attore non avrebbe proposto la domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale. Sul punto si osserva che dall'atto di citazione non si evince che l'attore abbia proposto una domanda restitutoria basata su titolo contrattuale (che avrebbe peraltro presupposto la proposizione di domanda di risoluzione del contratto). L'esposizione della vicenda necessitò, inevitabilmente, che l'attore esponesse dell'intervenuto accordo con la [REDACTED] ma la domanda non risulta proposta a tale titolo. Fu, semmai, la parte convenuta a introdurre il tema, opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva nell'ipotesi in cui la domanda si fosse ritenuta proposta sulla base del contratto.

L'attore, peraltro, con la memoria autorizzata del 25.2.2019 ha chiarito di aver agito ai sensi dell'art. 2033 ovvero dell'art. 2041 c.c., senza menzionare il titolo contrattuale.

Il punto, dunque, è semmai che l'azione contrattuale non sia stata proposta, nei confronti della [REDACTED] sebbene l'attore avesse a disposizione detto rimedio: si è già detto, però, che nell'ipotesi in esame deve ritenersi consentita la domanda di indebito arricchimento direttamente proposta nei confronti del beneficiario.

Quanto, poi, al fatto, che nella prospettazione dell'allora parte attrice i due titoli – l'indebito soggettivo e l'arricchimento senza giusta causa – siano stati proposti in via alternativa, e non subordinata, esso non pregiudica il requisito della sussidiarietà del secondo rimedio, una volta che debba escludersi, come deve escludersi, la sussistenza del primo (nel senso che il requisito della sussidiarietà è integrato là dove la diversa domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza *ab origine* dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, cfr. Cass., 2350/2017). Dalla stessa prospettazione attorea, infatti, emerge che il pagamento venne effettuato non a soggetto per errore ritenuto creditore dal debitore [REDACTED] bensì a soggetto dal creditore effettivamente delegato alla mera ricezione del pagamento per proprio conto.

In accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza di primo grado, dunque, la domanda attorea va accolta e l'appellata [REDACTED] va condannata al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 2.400, essendo pari nella specie arricchimento dell'una e depauperamento dell'altro.

Spettano, altresì, al [REDACTED] gli interessi legali sulla suddetta somma, a decorrere dal 27.3.2018, non risultando prova anteriore di avvenuta messa in mora della [REDACTED]

Gli ulteriori motivi d'appello risultano assorbiti, compreso quello sulla liquidazione delle spese nel primo grado di giudizio.

In punto spese, infatti, occorre tenere conto del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., n. 6259/2014).

L'odierno appellante ha pertanto diritto a vedersi rifondere da parte dell'appellata tanto le spese del primo grado di giudizio, quanto quelle del presente grado d'appello, liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione di riferimento, in relazione al valore della domanda, e della semplicità della causa in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate.

Parte appellante, pur censurando la mala fede dell'avversaria e la circostanza che il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla domanda di condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ha riproposto detta domanda in appello.

Giova in ogni caso precisare – trattandosi di fattispecie attivabile d'ufficio – che della stessa non ricorrono i presupposti, sebbene pacificamente la convenuta non abbia risposto all'invito alla negoziazione assistita speditole dall'attore, in materia soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014.

Solo in corso di giudizio l'attore ha definitivamente chiarito i titoli posti a fondamento della domanda. Se, dunque, nell'invito alla negoziazione assistita erano già esposti i fatti posti a fondamento delle pretese del [REDACTED] e l'oggetto delle stesse era dunque

ben determinato, non può però sanzionarsi la condotta della parte invitata che abbia ritenuto di non aderire all'invito, in attesa della definitiva precisazione, da parte della controparte, della valenza giuridica da attribuirsi agli stessi.

PQM

il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 417/2020:

- 1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 728/2019, emessa nel proc. n. R.G. 2316/2018 e depositata in data 21.8.2019 dal Giudice di Pace di Novara, condanna [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 2.400, oltre interessi legali a decorrere dal 27.3.2018 sino al saldo;
- 2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 700, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, nonché le spese del presente grado d'appello, liquidate in € 900, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.

Novara, 25 gennaio 2022

Il Giudice

dott. Annalisa Boido